



CIRCOLARE INFORMATIVA 27/91

Milano, 17 Dicembre 1991

OGGETTO: In allegato trasmettiamo copia della Circolare della
Associazione Bancaria Italiana del 29 Novembre 1991
"Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro
la delinquenza di tipo mafioso."

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE: BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN FACTORING	DOTT. CORAGGIO
CARIPUGLIA FINANZIARIA	DOTT. SORINO
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	DOTT. GHIDONI
CREDIT FACTORING	DOTT. LOCONSOLE
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. FILIPPI
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. VAZZA
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
FIRST CHEMICAL FACTORING	RAG. CARATI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
I.F.T.S. FACTORING	DOTT. RADOGLIO
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
	DOTT. CALLIGARO
	RAG. TRUFFELLI
MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
MONTI PASCHI FACTOR	RAG. ZUIN
OLIVETTI FINFACTORING	DOTT. SAMAJA
RIESFACTORING	RAG. DE PALO
SANPAOLO FACTORING	SIG. HAIM
	DOTT. SSA FERRO MILONE
SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI

Presidenza e Segreteria:
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

SERFACTORING
SIFIND

SPEI FACTORING
SUD FACTORING
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. CAMBRIANI
DOTT. FURLOTTI
DOTT. CREMA
DOTT. LUZZATTO
DOTT. GRECO
DOTT. VITTORI
DOTT. CANETTA
DOTT. BARBUI



Prot. Roma,
LG/ 010000 29.NOV 91

ALLE DIREZIONI DELLE AZIENDE
ED ISTITUTI DI CREDITO
E DELLE
SOCIETA' FINANZIARIE ASSOCIATE

LORO SEDI

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delin-
quenza di tipo mafioso (pos. 201)
Legge 5 luglio 1991, n. 197

Si trasmette in allegato la nota del 25 novembre scorso, inviata alla scrivente dal Ministero del tesoro, Direzione Generale dei Servizi Speciali e del Contenzioso e firmata dal Ministro, con la quale vengono risolte alcune questioni in ordine all'interpretazione della legge in oggetto.

In particolare, sotto un profilo generale, nel presupposto che il comma 2 dell'art. 1 non fa riferimento ad ipotesi di trasferimento di importo "complessivamente superiore a lire venti milioni" (come recita invece il comma 1 del medesimo articolo), si esprime l'avviso che "l'ipotesi del cumulo rimanga circoscritta nell'ambito della previsione di cui al comma 1, con esclusione, quindi, dei mezzi di pagamento previsti al comma 2 dello stesso art. 1".

L'orientamento espresso risolve la questione dei rapporti tra i primi due commi dell'art. 1 della legge in esame, facendo prevalere un'interpretazione letterale del comma 2. Pertanto, e' da escludere che il concetto di trasferimento e di importo complessivamente superiore a venti milioni di lire sia riferibile all'utilizzo dei mezzi di pagamento indicati nel ripetuto comma 2, con la conseguenza che puo' non essere apposta la clausola di intrasferibilita' in sede di richiesta di emissione di piu' assegni circolari a favore dello stesso ordinatario, aventi la medesima data di emissione, e ciascuno di importo inferiore alla predetta soglia, ma globalmente ad essa superiore.

Del pari, non sono soggetti a segnalazione al Ministro del tesoro, da parte della banca che li accetta in versamento o per l'estinzione, gli assegni bancari, postali, circolari o titoli a questi assimilati, privi della clausola di intrasferibilita', nel ricorrere delle condizioni sopra indicate.

Il Ministero precisa peraltro che dette operazioni sono suscettibili, ove possano essere considerate "sospette" ai sensi dell'art. 3 della legge n. 197/1991, di formare oggetto della comunicazione al Questore prevista da detta norma.

Va altresì rammentato che rimangono ferme le disposizioni dell'art. 2 della legge in questione, con la conseguenza che le operazioni in parola devono formare oggetto dell'annotazione sul registro ai sensi dell'art. 13 della legge n. 15/1980, come modificato dal suddetto art. 2.

Rispondendo poi a due quesiti specifici, il Ministero del tesoro ha altresì precisato che:

a) non costituisce infrazione alla normativa in esame la negoziazione per l'incasso da parte di beneficiario residente, presso un'azienda di credito operante nel territorio dello Stato, di un assegno libero, in valuta e per un controvalore superiore a venti milioni di lire, emesso fuori dei confini nazionali su banca estera da soggetto non residente.


La soluzione prospettata appare conforme al principio della territorialità della legge, per cui i titoli emessi e circolanti all'estero non sono soggetti alle formalità prescritte dalla legge n. 197/1991;

b) non è responsabile dell'infrazione il cointestatario del conto sul quale sia stato versato dall'altro contitolare, beneficiario del titolo, un assegno privo della clausola di intrasferibilità e di importo superiore a venti milioni di lire.

Del resto, atteso il carattere personale della responsabilità per le infrazioni, non è giustificato coinvolgervi soggetti ad esse estranei.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento su quanto precede, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Maurizio Minotti)



Allegato



Ministero del Tesoro
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI
SPECIALI E DEL CONTENZIOSO

Roma, 25 NOV. 1991

Div. VI
Prot. n. 601133

ALL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
R O M A

OGGETTO: Legge 5.7.1991 n. 197 concernente "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio".

Questo Ministero, nel quadro dell'esecuzione della legge in oggetto sotto il profilo della repressione degli illeciti amministrativi da essa introdotti, ritiene opportuno fare il punto su alcune questioni particolarmente rilevanti sul piano operativo.

A - Questione di portata generale.

Cumulo di più trasferimenti, singolarmente inferiori a lire 20 milioni ma complessivamente di ammontare superiore.

Si è dell'avviso che, ai fini della configurazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1, l'ipotesi del cumulo rimanga circoscritta nell'ambito della previsione di cui al comma 1, con esclusione, quindi, dei mezzi di pagamento previsti al comma 2 dello stesso art.1.

Rimane fermo l'obbligo delle Banche alle segnalazioni di cui all'art.3 anche qualora una pluralità di emissioni tra loro collegate ingeneri sospetto ai fini dell'attività di prevenzione e repressione del riciclaggio.

B- Questioni di carattere specifico.

B1. Assegno in valuta estera per un controvalore superiore a 20 milioni tratto su conto aperto presso banca estera da non residente in favore di residente privo della clausola di non trasferibilità.

La fattispecie non costituisce illecito amministrativo, quando il beneficiario residente presenta l'assegno in banca per l'incasso: si ritiene infatti che in tal caso, pur in assenza della clausola di non trasferibilità (la norma interna non vincola il non residente), lo spirito della legge risulti sostanzialmente rispettato.

B2. Versamento da parte del beneficiario di un assegno di importo superiore a 20 milioni, privo dei requisiti richiesti, su conto intestato con altro soggetto;

Si presume che il soggetto cointestatario rimanga estraneo alla violazione, non essendo formalmente destinatario del trasferimento e non assumendo rilevanza ai fini sanzionatori un comportamento agevolativo eventualmente riscontrabile nella specie.

Tanto si comunica in relazione agli adempimenti di competenza di codesta Associazione.

IL MINISTRO
Carli

